

## SCHEMA CONVENZIONE

REP. N.

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO E.....PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI DI PER MINORI E ADULTI CON DISABILITA' E SUPPORTO ALLE LORO FAMIGLIE - PER IL PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2024 – CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE TRIENNALE

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ..... nella Residenza comunale,

### TRA

il Comune di COLOGNO AL SERIO, con sede a COLOGNO AL SERIO (PR) in Via Rocca 2/a - P.IVA 281170167–  
rappresentato da .....

### E

..... con sede a.....in Via..... C.F./P.I .....  
rappresentato da .....,

### RICHIAMATI:

- l'art. 118 della Costituzione che, all'ultimo comma, recita: "Lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che cita "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";
- la L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali) recita "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 avente ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 con oggetto "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione di diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in particolare, la linea d'azione n. 3 "Politiche, servizi, modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del richiamato Programma d'Azione;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55- 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

- la deliberazione G.C. n. 118 del 20.09.2022 con la quale è stato indicato alla scrivente Area l'indirizzo di attivare corsi di formazione e tirocini per ragazzi disabili e corsi di formazione agli addetti delle ditte che accolgono tali persone al fine di accompagnare i ragazzi con disabilità e le loro famiglie verso il mondo adulto anche attraverso esperienze lavorative in contesto integrato.

#### **RICHIAMATI ALTRESI':**

- l'art.6, comma 2, della Legge 328/2000, che attribuisce, tra l'altro, ai comuni "l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5",
- l'art.1 comma 5, della medesima legge che riporta "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.";
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", che all'Art. 1 (Ruolo dei soggetti del Terzo settore nella programmazione, progettazione e gestione dei servizi alla persona), lett. c) recita: "favorire forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali", ed all'art. 7 (Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo settore) prevede: "1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.";
- la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali", che al paragrafo 5 riporta: "Omissis....La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del Terzo settore, di forme e modalità di: - inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; - collaborazione fra P.A. e soggetti del Terzo settore; - messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106." ss. mm., in particolare l'art. 55 che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti ed inoltre l'art. 56 che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con i soggetti del Terzo

settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

**CONSIDERATA** la complessità dei fenomeni legati ai mutamenti sociali richiede una forte innovazione nella definizione di politiche sociali, la creazione di sinergie e collaborazioni fra tutti i soggetti coinvolti, la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità disponibili attraverso la promozione della collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare coinvolgendo i soggetti del Terzo settore e favorendo la responsabilità sociale;

**VALUTATO** che il carattere innovativo della procedura attivata risponde alla esigenza ed alla volontà di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi educativi, sociali, di promozione del benessere comunitario, di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo settore, in modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio, dentro le regole pubbliche e utilizzando modalità concertative di co-progettazione con gli Enti Locali;

**DATO ATTO** che la co-progettazione si è configurata come lo strumento maggiormente innovativo in termini di organizzazione dei servizi e nell'attuazione dei progetti, in quanto il soggetto del Terzo settore viene a operare non più in termini di mero erogatore, ma assume un ruolo attivo, investendo risorse proprie in soluzioni progettuali;

**PRECISATO** che la procedura di co-progettazione non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere;

**DATO ATTO** che la scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo settore attraverso il sistema della co-progettazione si uniforma ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in particolare la verifica e l'accertamento che:

- gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire comportino la effettiva opportunità di affidare ad un soggetto terzo la gestione di un servizio;
- l'affidamento del servizio ad un soggetto del Terzo settore rispetti l'identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto dell'affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con la propria natura;
- sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità organizzative, tecniche del soggetto e del loro radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerando e valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze;
- l'economicità dell'affidamento sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati;

#### **RICHIAMATI**

- la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di soggetti del Terzo settore, volte all'istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione di azioni progettuali volte a favorire percorsi di autonomia a favore di minori e adulti con disabilità e supporto alle loro famiglie, tramite convenzione, per il periodo dal 01 novembre 2022/31 dicembre 2024 – con possibilità di un'ulteriore estensione triennale del progetto (2025/2027) - CIG \_\_\_\_\_;

- l'avviso di istruttoria pubblica per la co-progettazione pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune;

- i verbali della Commissione nominata con atto di determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

**RICHIAMATA** la determinazione n..... del.....di conclusione del procedimento più volte richiamato ed esito del quale la proposta formula da..... è stata ritenuta la più rispondente alle finalità del citato Avviso pubblico e nei relativi allegati, come da relativa Graduatoria;

- si dispone che in pendenza di stipula della convenzione il soggetto selezionato dovrà comunque rendersi disponibile ad attivare i servizi/interventi oggetto di co-progettazione, secondo le tempistiche indicate dal Comune di COLOGNO AL SERIO in sede di tavolo di co-progettazione;

### **RILEVATO**

che la verifica del possesso dei requisiti dell'EAP degli interventi-autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti tra le Parti;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta tra le Parti, è la regolamentazione dei reciproci rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali volte a favorire azioni di autonomia e socializzazione a minori e adulti con disabilità e supporto alle loro famiglie in relazione alle indicazioni inserite nell'Avviso pubblico di co-progettazione, e come declinate nel Progetto Definitivo (Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. Il Soggetto selezionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le iniziative/attività co-progettate con il Comune di COLOGNO AL SERIO, siano realizzate con le modalità convenute e nei tempi concordati.

3. In ragione di quanto precede, il Soggetto selezionato assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale con il Comune di COLOGNO AL SERIO per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico di rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

#### **ART. 3 – DURATA**

1. La convenzione di co-progettazione è valida per il periodo dal 01 novembre 2022 al 31 dicembre 2024 – con possibilità di estensione di un ulteriore triennio (2025/2027) alle condizioni previste nell'avviso iniziale.

#### **ART. 4 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI**

1. Il Comune di COLOGNO AL SERIO, per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi mette a disposizione dell' Ente Attuatore del Progetto (di seguito anche EAP), un finanziamento nella misura massima annua pari ad € 8.000,00 per ogni anno di vigenza della convenzione che deve, pertanto intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura dovuta, ai sensi della normativa vigente.

2. Conseguentemente l'importo complessivo triennale, precisamente dal 01 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, risulta pari ad €. 24.000,00 i.v.a. compresa, se dovuta.

3. Per realizzare le finalità e degli interventi e attività progettuali l' EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane e (personale dipendente) e finanziarie individuate nel Progetto Definitivo (Allegato "A")

#### **ART. 5 - RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentate dall'Ente Attuatore del Progetto
2. Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'EAP si impegna:
  - a rispettare per il personale impiegato nella gestione dei servizi tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici e assicurativi previsti dai C.C.N.L. di settore a cui fa riferimento in termini contrattuali.
  - garantire la piena applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali dello stesso, con esclusione dell'applicazione di regolamenti, norme interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o del socio-lavoratore
  - comunicare i nominativi del personale impiegato per ogni servizio, completi di qualifica, livello e titolo di studio;
4. L' EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con alter di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di COLOGNO AL SERIO con la contestuale trasmissione del curriculum vitae.
5. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.
6. L'attività dei volontari coinvolti nel progetto non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente del soggetto gestore, ma solo integrativa e di supporto.

#### **ART. 6 – FORMAZIONE**

L'EAP si impegna a garantire ai propri operatori l'informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza come prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **ART.7 - PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE APERTA**

Ai fini di coordinare le azioni e procedure alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento il Comune di COLOGNO AL SERIO e l' EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.

#### **ART. 8 - DIREZIONE ORGANIZZATIVA, MONITORAGGIO E VERIFICHE.**

1. La titolarità e la direzione del progetto rimane in carico al Servizio Sociale del Comune di COLOGNO AL SERIO.
2. L'EAP, in qualità di partner del Comune di COLOGNO AL SERIO, assume la direzione e la responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale degli interventi esplicitati nel Progetto definitivo approvato;

#### **ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla richiesta di avviso pubblico o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della sottoscrizione della convenzione, informa l'operatore accreditato, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini sottoscrizione della convenzione e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della vigenza della convenzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di erogazione di benefici economici ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la sottoscrizione della convenzione e pertanto, il mancato conferimento, determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del patto di accreditamento.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione della convenzione, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: [comune.colognoalserio@postecert.it](mailto:comune.colognoalserio@postecert.it)

- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono: Ing. Davide Mario Bariselli e può essere contattato al numero telefonico 030 220185 oppure all'indirizzo mail: [Privacy@barisellistudio.it](mailto:Privacy@barisellistudio.it) -

Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'interessato viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione delle azioni previste dal patto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione della convenzione, l'interessato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da

quelli strettamente necessari all'esecuzione del patto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI**

1. Nel caso emerga che le attività siano svolte in maniera imprecisa, non accurata o in ritardo, ovvero in modalità tali da subire una valutazione negativa da parte del Comune, o in modo non conforme o in caso di inidoneità del comportamento degli operatori coinvolti, e in qualsiasi altra ipotesi di scorrettezza nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di COLOGNO AL SERIO si riserva la facoltà di irrogare una penale – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagini provocato al Comune di COLOGNO AL SERIO, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. Il Comune di COLOGNO AL SERIO, valutate le controdeduzioni presentate e il successivo andamento delle attività sulla base di quanto segnalato, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penalità da un minimo di € 100,00 a un max di € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione, decurtandola dalle quote di rimborso del progetto previste dalla presente convenzione.
3. Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi e reiterati casi di inadempimento, scorrettezze, non conformità, il Comune di COLOGNO AL SERIO, previo contraddittorio col soggetto, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.
4. Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificate PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di COLOGNO AL SERIO nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

#### **ART. 11 - IMPEGNI ECONOMICO – FINANZIARI E PAGAMENTI**

- 1 L'importo massimo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 8.000,00 (ottomila/00) iva compresa se dovuta, per ogni annualità e complessivamente in € 24.000,00 (ventiquattro) iva compresa se dovuta, per il periodo dal 01 novembre 2022/31 dicembre 2024 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il personale e la prestazione di tutti i servizi necessari alla gestione del progetto e di ogni altro onere relativo alla realizzazione del progetto secondo le indicazioni comprese nell'avviso pubblico.
2. Il Comune rimborserà unicamente le prestazioni rese e documentate. Gli importi dovuti saranno liquidati dal responsabile del procedimento del Comune entro trenta giorni dalla presentazione della regolare documentazione recante in allegato l'elenco dei beneficiari e l'indicazione sia del monte ore degli operatori impiegato che delle prestazioni effettuate (foglio firme), oltre l'importo e il mese di riferimento.
6. Il Comune di COLOGNO AL SERIO avrà facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese.
7. Qualora, in esito di ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
8. Il Comune di COLOGNO AL SERIO si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
9. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC incorso di validità.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto del Terzo settore assume di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1454 del codice civile, il Comune di COLOGNO AL SERIO si riserva la possibilità di risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni a mezzo PEC, per

provata grave inadempienza da parte del soggetto del Terzo settore degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal soggetto del Terzo settore fino al ricevimento della diffida.

#### **ART. 14 - DIVIETI DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di COLOGNO AL SERIO. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di COLOGNO AL SERIO le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONI**

1. Il soggetto selezionato è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai partecipanti alle attività, al comune o a terzi, sia a cose che a persone nel corso dello svolgimento delle iniziative e dei progetti, per fatto proprio o del personale addetto, compreso l'uso improprio di social network con pubblicazione di dati, foto, commenti connessi alle iniziative.

2. Il soggetto selezionato, a copertura dei rischi del progetto, dovrà essere assicurato per responsabilità civile verso terzi (massimale di 5.000.000,00 euro), incluso il Comune di COLOGNO AL SERIO, per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di convenzione.

3. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune di COLOGNO AL SERIO in sede di stipula della convenzione.

4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di BERGAMO

#### **ART. 17 – NORME FINALI**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro nei casi previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di COLOGNO AL SERIO

Il Responsabile AREA  
Servizi alla Persona  
(f.to digitalmente)  
Firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(f.to digitalmente)  
Firmato digitalmente